



ALLEGATO B alla Dgr n. 788 del 14 maggio 2015

SCHEMA DI CONVENZIONE

AFFIDAMENTO *IN HOUSE PROVIDING* DELLE ATTIVITÀ DELL'UNITÀ CRISI AZIENDALI, SETTORIALI E TERRITORIALI.

TRA

la Regione del Veneto, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata da _____ nato a _____ il _____ e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la citata sede della Giunta Regionale, il quale agisce in quest'atto nella sua veste di _____ del _____, in attuazione della D.G.R. n. _____ del _____.

E

L'Ente Veneto Lavoro, con sede legale in Venezia-Mestre, Via Cà Marcello n. 67/b, C.F. e P.IVA 03180130274, in persona di _____, nato a _____, il _____ e domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede suddetta, il quale agisce in quest'atto nella sua qualità di _____ e pertanto al presente atto autorizzato.

PREMESSO

Con decreto in data 24 novembre 2011 n. 1503, esecutivo, il dirigente della Direzione Lavoro della Regione del Veneto, in attuazione della DGR n. 1675 del 18/10/2011 "Valorizzazione del Capitale Umano. Politiche per l'occupazione e l'occupabilità", ha istituito l'Unità di Crisi aziendali, settoriali e territoriali.

Con lo stesso decreto è stata affidata all'Ente strumentale Veneto Lavoro la realizzazione delle attività.

Con deliberazione n. _____ del _____ vengono stanziati le risorse e viene implementata l'operatività dell'Unità di crisi aziendali, settoriali e territoriali.

Ciò premesso e confermato e che si intende parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come sopra costituite,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione.

La presente convenzione concerne la realizzazione di attività della Unità di Crisi aziendali, settoriali e territoriali, così come definite nel Progetto operativo, depositato agli atti della Sezione Lavoro.

L'Ente Veneto Lavoro, come sopra rappresentato, si impegna a realizzare:

1. L'assetto organizzativo e funzionale della struttura.
2. La dotazione delle risorse strumentali per l'esercizio delle funzioni.
3. L'esecuzione delle attività come previste dal decreto istitutivo e dal progetto operativo depositato agli atti della Sezione Lavoro.
4. Il monitoraggio e la rendicontazione a costo reale delle attività progettuali.

Art. 2 – Modalità di esecuzione delle attività.

L'Ente Veneto Lavoro si impegna a svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente atto nel rispetto dei tempi e delle modalità di realizzazione previste nel progetto esecutivo, depositato agli atti della Sezione Lavoro.

Per lo svolgimento delle attività l'Ente Veneto Lavoro potrà avvalersi di personale interno o di collaboratori esterni, individuati sulla base delle specifiche professionalità e nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia.

L'Ente Veneto Lavoro si impegna, altresì, a disporre l'aggiornamento ed l'implementazione delle strutture informatiche interessate dal presente atto secondo i criteri di accessibilità indicati nella legge n. 4 del 9 gennaio 2004 "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici" e relativo decreto ministeriale 8 luglio 2005 e da eventuali successive modifiche normative che dovessero intervenire nel corso dell'esecuzione della convenzione.

L'Ente Veneto Lavoro si impegna altresì a conservare presso la propria sede la documentazione inerente alla realizzazione della presente attività.

Art. 3 –Durata.

La presente convenzione ha la durata di 25 mesi dalla data di sottoscrizione, salvo proroga debitamente motivata e preventivamente autorizzata dal dirigente competente all'esecuzione del provvedimento.

Art. 4 – Risorse e modalità di erogazione del compenso.

Le risorse necessarie per la realizzazione delle attività di cui all'art. 1 del presente atto sono quantificate in € 200.000,00 - (IVA ed ogni altro onere fiscale induso nella misura in cui siano dovuti), annui a valere sull'Asse Occupabilità del POR-FSE 2014/2020 codice di programma 2014IT05SFOP012 approvato con Decisione CE n. 9751 del 12/12/2014, nell'ambito dell'Asse I – Occupabilità – Obiettivo Tematico 08 – Priorità d'investimento 8v – Obiettivo Specifico 4. Nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui all'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., punto 5.2 lett. c, si prevede che l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, per complessivi € 416.666,67 a valere sul Bilancio Regionale definitivo approvato con L.R. n. 7 del 27/04/2015, saranno ripartite come di seguito indicato:

Esercizio di imputazione 2015 - € 116.666,67, di cui quota FSE € 58.333,33, quota FDR € 40.833,34, quota Reg.le € 17.500,00;

Esercizio di imputazione 2016 - € 200.000,00, di cui quota FSE € 100.000,00, quota FDR € 70.000,00, quota Reg.le € 30.000,00;

Esercizio di imputazione 2017 - € 100.000,00, di cui quota FSE € 50.000,00, quota FDR € 35.000,00, quota Reg.le € 15.000,00;

Le risorse saranno imputate agli specifici capitoli di spesa come individuati dal Direttore della Sezione competente, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 118/2011 s.m.i. e come determinato dalla contestualizzazione del Bilancio 2015.

La Regione del Veneto, come sopra rappresentata, si impegna a corrispondere a Veneto Lavoro i suddetti importi, mediante liquidazioni trimestrali sulla base di idonea documentazione contabile, corredata da una relazione descrittiva delle attività svolte e dei relativi costi sostenuti, specificando in particolare il numero di risorse umane impiegate, e, di ciascuna, il livello professionale, l'impegno lavorativo espresso in ore/persona e i relativi costi. In particolare, dovranno essere presentati piani di attività dettagliati e dovranno essere disposti un sistema contabile separato e una codificazione appropriata dei costi correlati alla contabilità generale. Al fine di valutarne l'ammissibilità, tutti i costi devono essere documentati, trasparenti e suddivisi per voci, nel rispetto dei criteri di pertinenza, congruità e coerenza, così come previsto per la rendicontazione a costo reale.

Il pagamento è comunque subordinato al corretto espletamento delle procedure amministrative e contabili proprie dell'Amministrazione regionale.

Art. 5 – Clausola risolutiva.

La Regione del Veneto si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza delle attività prestate da Veneto Lavoro. In caso di esecuzione irregolare delle attività, mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente atto o di prestazioni di attività insufficienti, l'Amministrazione fisserà un congruo termine entro cui Veneto Lavoro dovrà adempiere a quanto necessario per il rispetto delle norme del presente atto.

In caso di mancato adempimento nel termine suddetto, la Regione si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti, da determinare con atto del Direttore della Sezione Lavoro, fino alla risoluzione della convenzione.

Art. 6 – Obblighi di riservatezza e segretezza delle parti.

L'Ente Veneto Lavoro dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nella realizzazione delle attività oggetto del presente atto sono dati personali e come tali sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. Lo stesso Ente, per i compiti e le funzioni affidate con il presente atto, si impegna ad adottare modalità di erogazione delle attività coerenti e rispettose della normativa in tema di privacy e sicurezza dei sistemi informatici nonché di attenersi alle modalità di gestione ed alle misure di sicurezza per i trattamenti oggetto delle attività specificate nei progetti allegati al presente atto, di ottemperare alle istruzioni specifiche eventualmente ricevute dall'Amministrazione regionale per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere, di impegnarsi a relazionare periodicamente sulle misure di sicurezza adottate, di informare immediatamente l'Amministrazione regionale in caso di situazioni anomale o di emergenze e di riconoscere all'Amministrazione regionale il diritto a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

In particolare Veneto Lavoro si impegna a definire appropriate norme di protezione per la custodia dei dati al fine di:

- a) evitare rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati;
- b) impedire accessi non autorizzati;
- c) impedire trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta.

L'Ente Veneto Lavoro dovrà altresì fornire ai propri dipendenti e/o collaboratori che saranno utilizzati per l'espletamento delle attività oggetto del presente incarico apposite istruzioni a garanzia del rispetto dei predetti principi.

Tali vincoli di riservatezza operano anche per il tempo successivo alla scadenza della presente convenzione.

Art. 7 – Foro competente.

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere tra l'Amministrazione regionale e Veneto Lavoro relativamente all'esecuzione degli obblighi derivati dal presente atto è competente il Foro di Venezia.

Art. 8 – Disposizioni generali.

L'Ente Veneto Lavoro è tenuto al rispetto delle direttive di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 2951 del 14 dicembre 2010, con particolare riferimento a quelle in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi (lett. A) e a quelle in materia di personale dipendente (lett. C).

Le parti convengono che la presente convenzione venga registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.11.1986, n. 131.

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente convenzione sono applicabili le disposizioni del Codice Civile e le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

La presente convenzione redatta in numero di _____ fogli e composta da numero 8 articoli è stata letta, approvata specificatamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritta dalle parti.

Per la Regione del Veneto

Per Veneto Lavoro